

Oggetto: NESSUNA COMPETENZA DELL'INL PER GLI OBBLIGHI FISCALI IN MATERIA DI APPALTO

L'INL, con nota n. 1037/2020, ha chiarito che in merito all'accertamento e all'istruttoria degli illeciti a carico del committente in materia di omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, delle ritenute fiscali sui percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'Ispettorato non ha alcuna competenza.

Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono previsti nuovi obblighi a carico dei committenti di appalti c.d. *labour intensive*. Infatti, i committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, tramite contratti d'appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.